



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

“DOGANA 4.0”

BOLOGNA, Confindustria Emilia Romagna, 13 aprile 2016

**Il sistema delle garanzie nel nuovo codice doganale della UE:
dal diritto ad essere ascoltati alla garanzia dell’obbligazione
doganale e delle condizioni per l’esonero e la riduzione**

Dr.ssa Antonella Bianchi

Direzione Centrale legislazione e procedure doganali

Ufficio contabilità doganale e tutela interessi finanziari della UE



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Il sistema delle “garanzie” nel nuovo Codice Doganale UE: dal diritto ad essere ascoltati alla garanzia dell’obbligazione doganale e delle condizioni per l’esonero e la riduzione

Il Legislatore europeo con il Regolamento n. 952/2013 e con i connessi regolamenti nn.2446 e 2447 del 2015 ha rimodulato la disciplina delle «garanzie» con riguardo sia agli operatori che alle istituzioni.



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

Il sistema delle “garanzie” nel nuovo Codice Doganale UE: dal diritto ad essere ascoltati alla garanzia dell’obbligazione doganale e delle condizioni per l’esonero e la riduzione

Sono stati, infatti, introdotti strumenti volti a rafforzare, sia gli interessi degli operatori, riconoscendo che una moderna normativa doganale non può prescindere dal tenere in debito conto il punto di vista degli operatori economici e la semplificazione delle procedure, sia le esigenze delle istituzioni per la tutela degli interessi finanziari della UE e degli Stati membri



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

Il sistema delle “garanzie” nel nuovo Codice Doganale UE: dal diritto ad essere ascoltati alla garanzia dell’obbligazione doganale e delle condizioni per l’esonero e la riduzione

Diritto ad essere ascoltati

L’art.22.6 del nuovo codice, conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ed in linea con la Sentenza Sopropè della Corte di Giustizia - C-349/07 del 2008 - riconosce il diritto per ogni persona di essere sentita prima dell’adozione da parte della Autorità Doganali di una decisione che possa nuocerle.

Tale diritto, che costituisce anche uno strumento deflattivo del contenzioso, da tempo trova applicazione a livello nazionale sia con l’art.12 dello «statuto del contribuente» -legge n.212/2000 - che successivamente, in ambito più strettamente doganale, con la modifica apportata nel 2012 all’art. 11 del D.lgs n. 374/90.



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

Il sistema delle “garanzie” nel nuovo Codice Doganale UE: dal diritto ad essere ascoltati alla garanzia dell’obbligazione doganale e delle condizioni per l’esonero e la riduzione

L’art.11 del D.Lgs n.374/1990, al comma 4 bis, riconosce, infatti, all’operatore economico, nelle ipotesi di revisione dell’accertamento dei diritti doganali, il diritto di comunicare all’amministrazione, prima della notifica dell’atto impositivo, osservazioni e richieste entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di consegna o avvenuta ricezione del verbale delle operazioni compiute.



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

Il sistema delle “garanzie” nel nuovo Codice Doganale UE: dal diritto ad essere ascoltati alla garanzia dell’obbligazione doganale e delle condizioni per l’esonero e la riduzione

Ora, in applicazione delle disposizioni recate dal Codice doganale dell’unione, il contraddittorio endoprocedimentale diviene obbligatorio prima della adozione di ogni decisione - come definita all’articolo 5, numero 39 - che possa nuocere alla persona destinataria, concernente l’applicazione della normativa doganale, e quindi, non più solo in relazione agli atti impositivi emessi a seguito di revisione dell’accertamento.



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Il sistema delle “garanzie” nel nuovo Codice Doganale UE: dal diritto ad essere ascoltati alla garanzia dell’obbligazione doganale e delle condizioni per l’esonero e la riduzione

I provvedimenti non idonei ad incidere sfavorevolmente nella sfera giuridica del richiedente sono stati individuati sia nel citato art.22.6 che nell’art.10 del Reg.(UE) n.2446/20.

Il diritto al contraddittorio anticipato viene, inoltre, compresso a fronte di esigenze prevalenti quali le minacce alla safety & security

Il sistema delle “garanzie” nel nuovo Codice Doganale UE: dal diritto ad essere ascoltati alla garanzia dell’obbligazione doganale e delle condizioni per l’esonero e la riduzione

L’articolo 8, paragrafo 1, del citato Reg.(Ue) n.2446/2015, fissa in trenta giorni il termine generale per l’esercizio del suddetto diritto.

In alcuni casi, indicati dal successivo paragrafo 2 (ad esempio la decisione che deve essere adottata riguarda una dichiarazione di custodia temporanea) l’autorità doganale può chiedere all’interessato di esercitare il proprio “diritto ad essere ascoltato” entro 24 ore



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

Il sistema delle “garanzie” nel nuovo Codice Doganale UE: dal diritto ad essere ascoltati alla garanzia dell’obbligazione doganale e delle condizioni per l’esonero e la riduzione

L’atto impositivo emesso «ante tempus» è in linea di principio illegittimo.

Tuttavia, l’atto impositivo emesso in violazione del diritto dell’interessato ad essere ascoltato non determina sempre e comunque l’illegittimità dello stesso.



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Il sistema delle “garanzie” nel nuovo Codice Doganale UE: dal diritto ad essere ascoltati alla garanzia dell’obbligazione doganale e delle condizioni per l’esonero e la riduzione

Come, infatti, chiarito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea « ... una violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa comporta l’annullamento della decisione adottata soltanto quando, senza tale violazione, il procedimento avrebbe potuto condurre ad un risultato differente” (sentenza del 3.7.2014, cause C-129/13 e C-130/13, punto 80).

Il sistema delle “garanzie” nel nuovo Codice Doganale UE: dal diritto ad essere ascoltati alla garanzia dell’obbligazione doganale e delle condizioni per l’esonero e la riduzione

Garanzie

Il legislatore europeo ha notevolmente amplificato il ruolo della garanzia quale imprescindibile strumento per assicurare la tutela degli interessi finanziari della UE e degli Stati membri, e in tale ottica ha seguito alcuni **principi** fondamentali, quali:

- la garanzia deve accompagnare l’obbligazione doganale dalla nascita (anche potenziale) alla sua definitiva estinzione;



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Il sistema delle “garanzie” nel nuovo Codice Doganale UE: dal diritto ad essere ascoltati alla garanzia dell’obbligazione doganale e delle condizioni per l’esonero e la riduzione

- la possibilità di ricorrere ad una garanzia unica – globale - per tutti i regimi speciali;
- la previsione, in presenza di determinate condizioni, di una garanzia globale con importo ridotto, o un esonero dalla garanzia, equivalente alla costituzione di una garanzia per l'intero importo dei dazi dovuti;



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Il sistema delle “garanzie” nel nuovo Codice Doganale UE: dal diritto ad essere ascoltati alla garanzia dell’obbligazione doganale e delle condizioni per l’esonero e la riduzione

- la previsione di garanzie che coprono anche i diritti dovuti sulle merci non dichiarate o su quelle dichiarate in modo inesatto;
- l'impegno del fideiussore deve coprire anche gli importi dei dazi all'importazione o all'esportazione che risultino da pagare in seguito a controlli a posteriori;



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

Il sistema delle “garanzie” nel nuovo Codice Doganale UE: dal diritto ad essere ascoltati alla garanzia dell’obbligazione doganale e delle condizioni per l’esonero e la riduzione

Novità del CDU:

- è stata diversificata la disciplina tra obbligazioni sorte e che potrebbero sorgere, soprattutto con riguardo a riduzioni ed esoneri(art. 89.1 CDU) ;



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

Il sistema delle “garanzie” nel nuovo Codice Doganale UE: dal diritto ad essere ascoltati alla garanzia dell’obbligazione doganale e delle condizioni per l’esonero e la riduzione

- è stata ampliata la nozione di garanzia globale (art. 89.5 CDU), la cui costituzione oggi è ammessa, previo provvedimento autorizzatorio, a copertura di obbligazioni relative a due o più operazioni, dichiarazioni o regimi doganali (vigente il CDC era ammessa limitatamente a più operazioni) e sono state fissate le condizioni al cui soddisfacimento è subordinato il rilascio della relativa autorizzazione (art. 95.1 CDU – essere stabiliti nel territorio UE, assenza violazioni gravi e ripetute alla normativa doganale e fiscale, avvalersi regolarmente dei regimi doganali, rispetto standard competenza e qualifiche professionali come indicati per AEO);

Il sistema delle “garanzie” nel nuovo Codice Doganale UE: dal diritto ad essere ascoltati alla garanzia dell’obbligazione doganale e delle condizioni per l’esonero e la riduzione

- sono stati disciplinati l’esonero e la riduzione (art. 95.2 e 95.3 CDU), condizionandone l’autorizzazione al rispetto di taluni precisi criteri di affidabilità (che rinviano ai criteri per la concessione dell’AEO - controllo delle operazioni e solvibilità finanziaria) calibrando il potere discrezionale dell’Autorità doganale di concedere tali benefici a seconda se trattasi di una garanzia globale per obbligazioni doganali e altri oneri che potrebbero sorgere o che sono insorti;

Il sistema delle “garanzie” nel nuovo Codice Doganale UE: dal diritto ad essere ascoltati alla garanzia dell’obbligazione doganale e delle condizioni per l’esonero e la riduzione

Ulteriori benefici per gli AEOC/(F):

- priorità nel trattamento delle istanze di autorizzazione alla garanzia globale
- istruttoria «light»: requisiti già accertati in sede di rilascio/mantenimento status AEO
- accesso alle misure di riduzione/esonero dalla prestazione della garanzia in funzione del grado di affidabilità
- monitoraggio «taylor made», calibrato in funzione del grado di affidabilità



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

Il sistema delle “garanzie” nel nuovo Codice Doganale UE: dal diritto ad essere ascoltati alla garanzia dell’obbligazione doganale e delle condizioni per l’esonero e la riduzione

Considerato che CDU/RD/RE recano puntuali disposizioni in materia di esonero/riduzione della garanzia **risulta fortemente ridotto l’ambito di applicazione dell’art. 90 TULD.**



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Il sistema delle “garanzie” nel nuovo Codice Doganale UE: dal diritto ad essere ascoltati alla garanzia dell’obbligazione doganale e delle condizioni per l’esonero e la riduzione

Ad esso potrà ancora farsi ricorso limitatamente alla fiscalità interna nei casi in cui le norme unionali esigono la garanzia per la sola copertura del dazio (utilizzo nel solo territorio nazionale).

L’art. 90 TULD continua ad applicarsi anche nei casi in cui tale disposizione sia richiamata da norme nazionali non aventi impatto sulle disposizioni doganali unionali, come, ad esempio, nell’ipotesi prevista dall’art. 50-bis del D.L. n.331/93, convertito dalla legge n.427/93.

Il sistema delle “garanzie” nel nuovo Codice Doganale UE: dal diritto ad essere ascoltati alla garanzia dell’obbligazione doganale e delle condizioni per l’esonero e la riduzione

➤ è stata ampliata l’efficacia della garanzia (89.4 CDU) la quale, se non è stata svincolata, può essere utilizzata anche per il recupero degli importi dei dazi e altri oneri dovuti a seguito di controlli a posteriori delle merci per la quale è stata resa.

Ciò, in aderenza al principio di cui all’art. 98 CDU secondo cui la garanzia è svincolata solo quando l’obbligazione doganale o l’obbligo di pagamento di altri oneri è estinto o non può più sorgere.

Il sistema delle “garanzie” nel nuovo Codice Doganale UE: dal diritto ad essere ascoltati alla garanzia dell’obbligazione doganale e delle condizioni per l’esonero e la riduzione

- è stata ampliata la validità territoriale delle garanzie (art.89.2 CDU) prevedendo garanzie spendibili in un solo Stato membro (cd. NON UE) e garanzie spendibili in più Stati membri (cd. UE) e individuate le condizioni primarie per la fissazione dell’importo di riferimento precisando che le garanzie europee coprono dazi e altri oneri (es. IVA e accise) mentre le garanzie nazionali coprono almeno il dazio;

Il sistema delle “garanzie” nel nuovo Codice Doganale UE: dal diritto ad essere ascoltati alla garanzia dell’obbligazione doganale e delle condizioni per l’esonero e la riduzione

Il passaggio dal CDC al CDU - Autorizzazioni già rilasciate

Le autorizzazioni afferenti l’utilizzo di garanzia, rilasciate ai sensi della previgente normativa doganale, che alla data del 1° maggio 2016 sono ancora valide dovranno essere così gestite (artt. 250,251 DA):

- se di **validità illimitata**, ossia rilasciate senza un termine di scadenza, dovranno essere riesaminate. Tali autorizzazioni restano valide sino al riesame (da effettuarsi entro il 1° maggio 2019).



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

Il sistema delle “garanzie” nel nuovo Codice Doganale UE: dal diritto ad essere ascoltati alla garanzia dell’obbligazione doganale e delle condizioni per l’esonero e la riduzione

- se di **validità limitata**, tali autorizzazioni restano valide sino al termine di scadenza se tale data è anteriore al 1° maggio 2019; ove, invece la data di scadenza cada successivamente al 1° maggio 2019, allora le autorizzazioni vedranno “ridotta” la loro validità a tale termine massimo concesso



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Il sistema delle “garanzie” nel nuovo Codice Doganale UE: dal diritto ad essere ascoltati alla garanzia dell’obbligazione doganale e delle condizioni per l’esonero e la riduzione